

Oggetto

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta sezione ampliata) del 10 aprile 2008, nella causa T-271/03, Deutsche Telekom/Commissione con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso inteso ad annullare la decisione 2003/707/CE della Commissione del 21 maggio 2003, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 82 CE (casi COMP/C-1/37 451, 37 578, 37 579 — Deutsche Telekom AG) (GU L 263, pag. 9) ed in subordine a ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente — Abuso di posizione dominante — Prezzo di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni in Germania — Carattere abusivo delle pratiche di prezzo di un'impresa in posizione dominante che fattura ai propri concorrenti tariffe di prestazioni di servizi intermedi per l'accesso alla connessione locale più elevate dei prezzi al dettaglio che la stessa fattura ai propri abbonati

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Deutsche Telekom AG è condannata alle spese.

(¹) GU C 223 del 30.8.2008.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 28 ottobre 2010 —
Commissione europea/Repubblica di Lituania**

(Causa C-350/08) (¹)

[Inadempimento di uno Stato — Atto di adesione del 2003 — Obblighi degli Stati aderenti — Acquis comunitario — Direttive 2001/83/CE e 2003/63/CE — Regolamento (CEE) n. 2309/93 e regolamento (CE) n. 726/2004 — Medicinali per uso umano — Medicinali biologici simili di origine biotecnologica — Autorizzazione nazionale di immissione in commercio rilasciata prima dell'adesione]

(2010/C 346/07)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė e M. Šimerdová, agenti)

Convenuta: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriauciūnas e R. Mackevičienė, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 6, n. 1, e dell'allegato I, parte II, modulo 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67), nella versione modificata dalla

direttiva 2003/63/CE, e dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2309, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 214, pag. 1), nonché dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 726, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136, pag. 1) — Mantenimento dell'autorizzazione nazionale di immissione in commercio del medicinale biologico simile «Grasalva»

Dispositivo

- 1) La Repubblica di Lituania, avendo mantenuto l'autorizzazione nazionale di immissione in commercio del medicinale Grasalva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 6, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva della Commissione 25 giugno 2003, 2003/63/CE, nonché in forza dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2309, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, e dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 726, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali.
- 2) La Repubblica di Lituania è condannata alle spese.

(¹) GU C 247 del 27.9.2008.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 ottobre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Barcelona — Spagna) —
Padawan SL/Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)**

(Causa C-467/08) (¹)

(Ravvicinamento delle legislazioni — Diritti d'autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Diritto di riproduzione — Eccezioni e limitazioni — Eccezione della copia per uso privato — Nozione di «equo compenso» — Interpretazione uniforme — Attuazione da parte degli Stati membri — Criteri — Limiti — Prelievo per copie private applicato a dispositivi, apparecchi e materiali collegati alla riproduzione digitale)

(2010/C 346/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Barcelona